

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1133

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del deputato ERRIGO

Modifica dell'articolo 19 della Costituzione

Presentata il 22 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione sociale e culturale italiana si è trasformata rispetto agli anni in cui è stata emanata la Costituzione.

Ora vi sono, oltre alla fede religiosa, secondo i canoni codificati, altre possibilità ed altre avventure concesse e ricercate dallo spirito umano alla ricerca della trascendenza.

Non riconoscerle significa impedire « *de facto* » la loro libertà di espressione e di essere come ritualità.

L'ampliamento dell'articolo 19 consente proprio a chiunque intenda esercitare pratiche religiose o para-religiose, di sentirsi libero nella propria individualità o nella propria comunità.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 19 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 19 — Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o le proprie credenze in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto ovvero le relative ritualità, purché non contrastino con il buon costume, e con la legge penale ».